



Il Funzionario
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio I

Registrazione fatta il 27/01/2021
At n. 202 serie III

Modello

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data uno agosto duemilasedici (01/08/2016), presso la sede dell'Associazione Eccomi ubicata in Lucca Via Nottolini 466, alle ore 15:00, si sono riunite le seguenti *persone*¹:

Chiara Angelini nato/a Lucca il 18.05.1984 residente a Capannori Via San Martino 2/I cittadino/italiana codice fiscale NGLCHR84E58E715B;

Cangemi Eduardo Yovany nato in Guatemala il 13.08.1992 residente a Lucca Via Pesciatina 160 cittadino italiano codice fiscale CNGDDY92M13Z509T;

Marta Mazzanti nata a Barga il 02.12.1982 e residente in Lucca Via Enrico Pea 74/b cittadina italiana codice fiscale MZZMRT82T42A657E;

Elisa Pierallini nata a Lucca il 28.10.1981 e residente in Capannori Fraz.San Ginese di Compito N. 252/B cittadina italiana codice fiscale PRLLE81R68E715J.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Chiara Angelini il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Cangemi Eduardo Yovany quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*² (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche³, una associazione⁴ avente la seguente *denominazione*⁵:

¹ Le APS possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere *integrato* entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1-bis, art. 35 Cts). "Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di *altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro*, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale" (co. 3, art. 35 Cts). Le *persone* che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106

³ Con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, sono state introdotte disposizioni *integrative e correttive* al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

⁴ L'indicazione della *forma giuridica* ha carattere obbligatorio.

⁵ "Sono enti del Terzo settore le *organizzazioni di volontariato*, le *associazioni di promozione sociale*, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il *perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale* in forma di *azione volontaria* o di *erogazione gratuita di denaro, beni o servizi*, o di *mutualità* o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore" (co. 1, art. 4 Cts).

"La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale (co. 5, art. 35 Cts). Tuttavia, come chiarito nella *lettera direttoriale della*

"ECCOMI ASSOCIAZIONE APS", da ora in avanti denominata "*associazione*". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha *durata illimitata*⁶.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore⁷ continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 4 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati⁸:

Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2017, relativamente alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS e APS, per questa ultima fattispecie, *durante il periodo transitorio*, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo del relativo acronimo da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nel co. 3, art. 101 Cts. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nella tipologia particolare sopra indicata o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la *qualificazione giuridica di ente del Terzo settore*, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (co. 1, art. 4 Cts), l'acronimo *ETS*, anche se previsto nella denominazione sociale, *non sarà spendibile* nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa meglio che con riferimento all'utilizzo riservato di particolari locuzioni o acronimi, l'art. 12 Cts trova varie corrispondenze in analoghe disposizioni con riferimento all'utilizzo riservato di particolari locuzioni o acronimi, l'art. 12 Cts trova varie corrispondenze in analoghe disposizioni relative a specifiche tipologie di enti: all'interno del medesimo Codice, ad esempio, nel co. 3, art. 32 relativo alle ODV e nel co. 5, art. 35 relativo alle APS. "Ne consegue che tali enti appartenenti a specifiche tipologie saranno tenuti *prioritariamente* al rispetto della loro disciplina particolare (cfr. art. 3 comma 1 del Codice); per essi l'utilizzo della denominazione "tipica" (di ODV, di APS, ecc.) rappresenta quindi un *obbligo*; l'eventuale utilizzo della locuzione 'Ente del terzo settore' nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore *facoltà* che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS". La stessa Circolare ministeriale prosegue chiarendo che "le ODV, le APS e gli altri enti soggetti ad una disciplina particolare, iscritti nei registri "equivalenti" di settore che intendano *integrare in via facoltativa* la loro denominazione sociale ai sensi dell'articolo 12 utilizzando *in aggiunta* agli acronimi suddetti l'acronimo ETS, dovranno inserire nello statuto una clausola che preveda l'integrazione automatica, alla data di iscrizione nel RUNTS, della denominazione sociale includente l'acronimo ETS. Quanto sopra precisato con riferimento agli enti già esistenti al 3 agosto 2017 induce, in ossequio al principio di parità di trattamento, a ritenere che un'analoga clausola statutaria (che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione) possa essere introdotta anche negli statuti degli enti che, costituendosi dopo il 3 agosto 2017 ma prima dell'istituzione del RUNTS, si siano *ab origine* adeguati alle disposizioni del codice, manifestando espressamente nell'atto costitutivo l'intenzione di acquisire la qualifica di ETS, dandone specifico mandato agli amministratori ma senza poter inserire nella denominazione l'acronimo ETS (o la locuzione "Ente del Terzo settore", stante il divieto previsto dall'art. 12, comma 3)".

⁶ Può avere anche una durata *limitata*.

⁷ "Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su *base territoriale* e con *modalità informatiche* in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le *Regioni*, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». ... Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua ... la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro è *pubblico* ed è reso accessibile a tutti gli interessati in *modalità telematica*" (art. 45 Cts).

⁸ La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "l'indicazione delle *attività di interesse generale* da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto *obbligatorio* dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1. Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie. Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le *finalità* perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente. Si tratta di adeguamento *obbligatorio* degli statuti, cui l'art. 101, comma 2 è pertanto applicabile". Le attività di interesse generale sono elencate in modo *tassativo* dal co. 1, art. 5 Cts:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

L'associazione svolge interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 della legge 8.11.2000 N. 328 e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5.02.1992 N. 104 e alla legge 22.06.2016 N.112 e successive modificazioni (ad esempio attività di sostegno sia individuale che di gruppo nel supporto delle famiglie, con particolare attenzione ai legami familiari fragili, come ad esempio quelli nati da un percorso adottivo o di affidamento, ma non solo, anche nel supporto del legame nato dalla famiglia naturale); presta attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28.03.2003 N. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ad esempio il supporto e il sostegno delle famiglie nell'interfacciarsi con la scuola offrendo contributi formativi anche al corpo insegnante per la relazione con i soggetti ai quali l'associazione si rivolge), ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 n.1 d-lgs 117 del 03.07.2017 e successive modificazioni, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; nello specifico: prevenzione e sostegno a minori in ambito psicologico, relazionale e sociale, scolastico, di orientamento e lavorativo; prevenzione e sostegno a donne e uomini in situazioni di disagio psicologico, relazionale e sociale, scolastico, di orientamento e lavorativo;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale* a norma del presente articolo;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di *adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.
- Questo elenco, ai sensi del **co. 2, art. 5 Cts**, può essere *aggiornato* con apposito D.P.C.M.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁹. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* ¹⁰- attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *l'Organo di amministrazione*¹¹ (o consiglio direttivo) sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente Chiara Angelini

Vice – Presidente Elisa Pierallini

Segretario Eduardo Yovany Cangemi

ART. 6 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *l'Organo di controllo* ¹² sia composto da 3 componenti¹³ e nominano a farne parte i signori:

Presidente Chiara Angelini

Membro effettivo Marta Mazzanti

⁹ Il *Decreto ministeriale* individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 Cts). La *Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018* precisa che "L'esercizio di *attività diverse* rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

1) che esse siano *secondarie e strumentali* rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);

2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza. Quanto sopra conduce a due diverse conseguenze, sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 101 comma 2.

Qualora lo *statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse* rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento di esse attraverso una modifica statutaria effettuata nel termine dei 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, che come detto costituisce una facoltà per l'ente, non può avvenire con le modalità deliberative "alleggerite", in quanto la scelta *opzionale* determina un'innovazione sostanziale del rapporto associativo; nel caso invece in cui *lo statuto già preveda la possibilità per l'ente di svolgere attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 5*, tale previsione dovrà essere accompagnata dalle specifiche disposizioni in materia di secondarietà e strumentalità di esse e, nel caso in cui esse non siano puntualmente elencate, dalla previsione delle modalità di individuazione da parte degli organi dell'ente. Nel caso di specie, pertanto, si tratterà di adeguamento obbligatorio degli statuti, derivante dalla necessità di conformare alla nuova cornice del codice la preesistente previsione statutaria circa l'esercizio di attività ulteriori, soggetto ai quorum deliberativi della maggioranza ordinaria".

¹⁰ anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts). La *Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018* precisa che "La *raccolta fondi* di cui all'articolo 7, è una facoltà concessa dal legislatore agli enti iscritti al Registro, a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto: l'inserimento di quest'ultima non appare pertanto necessaria affinché un ETS possa legittimamente raccogliere fondi presso il pubblico".

¹¹ L'Organo di amministrazione è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione, in sostanza è

l'Organo di gestione.

¹² Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, la nomina dell'Organo di controllo, anche di tipo *monocratico*, è *obbligatoria* quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: a) totale dell'*attivo* dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) *ricavi*, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) *dipendenti* occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* (co. 2-4, art. 30 Cts).

¹³ "Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti" (co. 5, art. 30 Cts). L'Organo di controllo "può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la *revisione legale dei conti*. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro" (2° periodo, co. 6, art. 30 Cts).

Membro effettivo Eduardo Yovany Cangemi

ART. 7 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 30 Aprile 2017. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Chiara Angelini

Sig. Eduardo Yovany Cangemi

Sig. Marta Mazzanti

Sig. Elisa Pierallini

Luogo e data Lucca, 01/08/2016

Modello

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹⁴ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche¹⁵, una associazione¹⁶ avente la seguente *denominazione*¹⁷:

"ECCOMI- Associazione non riconosciuta APS, da ora in avanti denominata "*associazione Eccomi APS*", con *sede legale* nel Comune di Lucca Via Nottolini 466 e con *durata illimitata*¹⁸.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati¹⁹:

L'associazione svolge interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 della legge 8.11.2000 N. 328 e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5.02.1992 N. 104 e alla legge 22.06.2016 N.112 e successive modificazioni (ad esempio attività di sostegno sia individuale che di gruppo nel supporto delle famiglie, con particolare attenzione ai legami familiari fragili, come ad esempio quelli nati da un percorso adottivo o di affidamento, ma non solo, anche nel supporto del legame nato dalla famiglia naturale); presta attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28.03.2003 N. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ad esempio il supporto e il sostegno delle famiglie nell'interfacciarsi con la scuola offrendo contributi formativi anche al corpo insegnante per la relazione con i soggetti ai quali l'associazione si rivolge), ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 n.1 d-lgs 117 del 03.07.2017 e successive modificazioni, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; nello specifico: prevenzione e sostegno a minori in ambito psicologico, relazionale e sociale, scolastico, di orientamento e lavorativo; prevenzione e sostegno a donne e uomini in situazioni di disagio psicologico, relazionale e sociale, scolastico, di orientamento e lavorativo;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

¹⁴ Vedi nota 2.

¹⁵ Vedi nota 3.

¹⁶ Vedi nota 4.

¹⁷ Vedi nota 5.

¹⁸ Vedi nota 6.

¹⁹ Vedi nota 9.

definiti con apposito Decreto ministeriale²⁰. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,²¹ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.²²

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro²³ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione²⁴ una *domanda*²⁵ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la disponibilità di contribuire con una quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione²⁶ delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati²⁷.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,²⁸ motivare²⁹ la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione³⁰, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

²⁰ Vedi nota 10.

²¹ Vedi nota 11.

²² Il *numero* non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1, art. 35 Cts**). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene *inferiore* a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere *integrato* entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (**co. 1-bis, art. 35 Cts**).

²³ La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa* se non prevista nello statuto vigente oppure *obbligatoria* se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla Legge, ad esempio, introducendo il limite del 50% previsto dal **co. 2, art. 32 Cts**.

²⁴ Vedi nota 10

²⁵ La disposizione è *inderogabile*, considerata la dimensione *volontaria* del rapporto associativo che deve nascere da una manifestazione positiva di volontà dell'aspirante associato.

²⁶ La disposizione è *derogabile* prevedendo in capo ad un *organo diverso da quello amministrativo* l'ammissione degli associati.

²⁷ Sono *obbligatorie* queste disposizioni relative alla necessità di dare comunicazione all'interessato e all'annotazione sul libro associati, previsto anche dal co. 1, art. 15 Cts.

²⁸ E' *derogabile* il *lasso temporale* entro il quale l'organo competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione.

²⁹ La motivazione è *obbligatoria*. Non sembra infatti, per il Ministero del Lavoro, si possa estendere l'ambito di derogabilità "alla possibilità di non motivare la deliberazione, considerato che tale eventualità non sarebbe coerente con la previsione secondo cui i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso il deposito presso l'Ufficio del RUNTS".

³⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima³⁷.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione³⁸ (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo³⁹.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi⁴⁰, nel libro degli associati.⁴¹

Ciascun associato ha *un voto*.⁴²

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione⁴³. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.⁴⁴ ⁴⁵⁻⁴⁶

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda⁴⁷ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio⁴⁸.

³⁷ Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

³⁸ Vedi nota 12.

³⁹ Se *scelto* oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.

⁴⁰ "Derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1, che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile *in peius* nei confronti dell'associato" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

⁴¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁴² La norma "ciascun associato ha un voto" è *obbligatoria*. La disposizione "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts) è *facoltativa*.

⁴³ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente: la norma dunque è *derogabile* con analoghe considerazioni, effettuate dal Ministero, di cui alla nota 40.

⁴⁴ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

⁴⁵ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts): norma *facoltativa*.

⁴⁶ "L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento* possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di *assemblee separate*, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili" (co. 5, art. 24 Cts): norma *facoltativa*.

⁴⁷ non nello stesso giorno.

⁴⁸ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati⁴⁹.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:⁵⁰

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*⁵¹;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione⁵²;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.⁵³

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁵⁴

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati⁵⁵.

⁴⁹ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

⁵⁰ La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "la natura precettiva dell'articolo 25, in tema di competenze dell'assemblea, postula l'*obbligatorietà* del relativo adeguamento statutario. Viene comunque fatta salva la *derogabilità*, per esplicita previsione statutaria, per le associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità. Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse

⁵¹ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

⁵² L'art. 98 Cts ha inserito nel Codice civile un nuovo articolo, il 42-bis, al fine di favorire i processi di *trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni* conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli ETS. Tale disposizione investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica. Tale disposizione trova applicazione, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non contengano una specifica clausola che escluda tali operazioni: si tratta pertanto di una norma *derogabile*, in presenza di espressa clausola statutaria.

⁵³ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

⁵⁴ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁵⁵ "Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di *assenza di disposizioni specifiche*, risulta applicabile l'art. 21 del codice civile. Pertanto: 1) in via *ordinaria* le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 2) le delibere volte a *modificare l'atto costitutivo e lo statuto* richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione⁵⁶)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea⁵⁷ per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁵⁸

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁵⁹.

Il codice civile consente alle *associazioni riconosciute* di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto ("se in essi non è diversamente disposto", art. 21 comma 2), mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le *associazioni non riconosciute* l'ordinamento interno è regolato "dagli accordi degli associati" ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Qualora tuttavia gli associati intendano *discostarsi dalle disposizioni codicistiche*, occorre ricordare che il *principio democratico* cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega, espressamente richiamato negli artt. 25, comma 2 e 41 comma 7 del codice) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "*lex specialis*" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una *procedura rafforzata* tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irrimediabilmente il principio democratico" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

⁵⁶ Vedi nota 12

⁵⁷ La *nomina assembleare* ha carattere *inderogabile*. Il **co. 1, art. 26 Cts** fa tuttavia salva, tramite il richiamo al **co. 2, art. 25 Cts** la possibilità di prevedere disposizioni *in deroga* per le associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento*. Queste, infatti, "possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma recedente, nel rispetto dei principi di *democraticità*, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di *elettività* delle cariche sociali".

⁵⁸ La norma è *obbligatoria*. Le seguenti disposizioni sono invece *facoltative*: "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (**co. 3-5, art. 26 Cts**).

⁵⁹ Questa norma è *obbligatoria* e prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura *derogatoria* rispetto alla previsione circa il generale *potere di rappresentanza* degli amministratori. "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (**art. 27 Cts**).

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea⁶⁰ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁶¹.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*⁶², è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁶³

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio*

⁶⁰ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

⁶¹ Carica associativa facoltativa.

⁶² Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

⁶³ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).

La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 stabilisce che "le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelli obbligati alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un *momento futuro ed incerto*, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili ... rispetto alle quali l'ente pone in essere le misure organizzative necessarie per adempiere senza ritardo.

Un ulteriore caso è quello per cui un'associazione di minori dimensioni decida nella propria autonomia di *dotarsi comunque di un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2*. In tal caso, contrariamente all'ipotesi precedente, ci troviamo davanti ad una facoltà dell'ente.... Una terza ipotesi ugualmente facoltativa è quella contenuta nell'art. 30 comma 6, secondo il quale le associazioni e le fondazioni possono *incaricare l'organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti* nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 1. Tale previsione troverà collocazione, nello statuto, tra i compiti dell'organo di controllo. Ha invece carattere obbligatorio la revisione legale negli enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10. In questo caso ci si trova tuttavia al di fuori della previsione dell'art. 30 comma 6, pertanto gli enti in questione sono tenuti a mantenere distinto l'organo di controllo dal soggetto che esercita la revisione".

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁶⁴, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁶⁵

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁶⁶

⁶⁴ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** chiarisce che "In ordine alla *revisione legale*, la *necessità* della previsione statutaria in adeguamento al Codice si pone in particolare con riferimento alle modalità di nomina del revisore. Per le associazioni l'articolo 25 comma 1 lett. b) pone in capo all'assemblea il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fatte salve le deroghe stabilite ai sensi del comma 2... Anche per quanto riguarda l'istituto della revisione legale, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente e volontariamente la propria organizzazione attraverso le necessarie disposizioni, in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo".

⁶⁵ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "La *costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare*, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una *facoltà* riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".

⁶⁶ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La **Circolare del Ministero del**

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore⁶⁷.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁶⁸ annuale e con decorrenza⁶⁹ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁷⁰.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.⁷¹

ART. 16⁷² (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁷³ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.⁷⁴

lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "L'assenza del *fine lucrativo* costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui obbligatorio".

⁶⁷ Le APS possono derogare a questa norma.

⁶⁸ Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**).

⁶⁹ La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁷⁰ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività*, di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (**co. 6, art. 13 Cts**).

⁷¹ La disposizione è obbligatoria se le attività diverse *sono previste* statutariamente.

⁷² Clausola obbligatoria in caso di raggiungimento delle *soglie* previste dal Codice del Terzo settore.

⁷³ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (**co. 2, art. 14 Cts**).

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁸⁰ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁸¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁸², o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

⁸⁰ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

⁸¹ Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

⁸² la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "ECCOMI ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA APS"**

24.10.2020

Alle ore 15 del giorno 24.10.2020, il Presidente dell'Associazione Eccomi Associazione non riconosciuta Aps dichiara aperta, l'Assemblea Straordinaria di adeguamento statutario, costituita da tutti i soci aventi diritto ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

Risultano presenti, oltre al citato Presidente, n° 18 soci, di cui n°9 in presenza e n° 9 per delega.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Chiara Angelini e Segretario Elisabetta Papeschi.

Il Presidente comunica all'Assemblea la necessità che il vigente Statuto recepisca le modifiche necessitate dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore.

Più precisamente il Presidente illustra le modifiche da apportare agli artt. dello Statuto in ossequio al provvedimento normativo suddetto nonché altre modifiche interessanti gli artt. dello Statuto medesimo che vengono proposte dal Consiglio Direttivo dopo averne valutato l'opportunità e la convenienza per lo svolgimento del funzionamento dell'associazione.

Pertanto il Presidente Chiara Angelini invita il Segretario Elisabetta Papeschi a dare lettura del nuovo testo statutario risultante dalle modifiche sopra indicate.

Il Segretario procede pertanto alla lettura del nuovo testo statutario.

Data lettura del testo ed al termine del dibattito assembleare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo statutario che si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Al termine dell'espressione di voto risultano:

FAVOREVOLI n° 18

CONTRARI n°0

ASTENUTI n° 0

sulla base dei quali il Presidente proclama accolta la proposta alla quale seguiranno gli adempimenti di rito, tra cui la registrazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea inoltre delibera all'unanimità la delega al Presidente del Gruppo ad apportare tutte le eventuali variazioni che dovessero essere richieste d'ufficio, in funzione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del richiamato Decreto Legislativo e per l'eventuale richiesta contestuale di riconoscimento della personalità giuridica.

Il Presidente chiede all'Assemblea di nominare un nuovo segretario e un nuovo vicepresidente, dal momento che le attuali due figure in carica (Cangemi Eduardo Yovany segretario e Bracciali Sara Vicepresidente) hanno richiesto di lasciare tale ruolo per motivi personali.

L'Assemblea vota all'unanimità i due candidati per tali ruoli: rispettivamente Elisabetta Papeschi per il ruolo di Segretario, e Sara Roberti per il ruolo di Vicepresidente.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Lucca 24.10.2020

Il Segretario

Elisabetta Papeschi

Il Presidente

Angelini